

più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge di riforma, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

L'art. 1, comma 42, dispone che all'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano determinate riduzioni.

Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della legge di riforma sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.

L'art. 1, comma 43, dispone che le pensioni di inabilità, le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidità liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

L'art. 2, comma 14, della legge predetta ha stabilito che con effetto dall'anno 1995 l'integrazione al minimo, a norma dell'art. 6, della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni, delle pensioni degli Artigiani non spetta ai soggetti che posseggano:

- a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata redditi propri : assoggettabili all'IRPEF per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
- b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello indicato alla lettera a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo.

Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni, il reddito della casa di abitazione, le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata e l'importo della pensione da integrare al minimo.

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'art. 1, comma 190, dispone la non cumulabilità nella misura del 50 per cento della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Si applica invece la previgente normativa per i lavoratori titolari di pensione al 30 settembre 1996, o che hanno maturato a tale data il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 55 anni. Cioè è prevista la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo, per le pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, nonché di quelle liquidate con

decorrenza successiva al 1994, in favore di lavoratori in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per il diritto alla pensione in tale anno. Per le pensioni successive al 1994, non è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo la metà della quota eccedente il trattamento minimo (articolo 11, comma 9 e 10, della legge n. 537/1993).

Nel corso dell'anno 1997 sono stati emanati i decreti attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 335/1995. In particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, attua la delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Com'è noto, la facoltà di opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente in forma contributiva è riconosciuta dalla legge n. 335 a coloro che possono far valere almeno 15 anni complessivi di contributi, di cui almeno cinque nel nuovo sistema.

Di fatto, tale opzione potrà pertanto essere esercitata solo a partire dal 2001.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, attua la delega dell'articolo 1, comma 39, della legge n. 335 del 1995 in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

L'articolo 1 del decreto dispone che per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente

con il sistema contributivo, di cui al comma 19 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1 della legge n. 335/1995, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.

Il cumulo appena indicato opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive Gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le Gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna Gestione.

Occorre inoltre tener presente anche i principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenze di rilevante implicazione finanziaria.

Con sentenza n. 495 del 29/31 dicembre 1993, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non

prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato, o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire.

Con sentenza n. 240 dell'8/10 giugno 1994, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui - nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva dal 1° ottobre 1983 il diritto all'integrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati dalla citata disposizione - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica.

In materia di attuazione delle citate sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, la già citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 1, comma 181, come modificato dall'articolo 3 bis della legge 28 marzo 1997 n. 140, stabilisce che il pagamento degli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato in contanti in sei annualità.

Il comma 182 dell'articolo 1 della legge n. 662/1996, come modificato dall'articolo 3 bis della legge n. 140/1997, dispone che il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al precedente comma 181, spetta ai soli soggetti

interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione al trattamento minimo è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 non concorrono né gli interessi legali, né la rivalutazione monetaria.

Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

A norma dell'articolo 3 bis della legge n. 140/1997, con la prima annualità di arretrati sono corrisposti gli interessi maturati, dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento, sull'intero ammontare degli arretrati.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 2333 del 16 gennaio/17 marzo 1997, si è pronunciata in ordine alle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di ripetizione di indebiti.

La citata legge n. 662, all'articolo 1, commi da 260 a 265, ha introdotto una particolare disciplina per il recupero delle somme percepite indebitamente per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, a titolo di prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche e di trattamenti di famiglia. Le predette disposizioni si riferiscono agli

indebiti pagamenti effettuati in periodi anteriori al 1° gennaio 1996 e per i quali sussista ancora azione di ripetibilità in quanto non prescritti.

Con la citata sentenza n. 2333 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la disciplina dettata dalla legge n. 662/1996 sostituisce, per le prestazioni erogate indebitamente entro il 31 dicembre 1995, le disposizioni dell'articolo 80, terzo comma, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1422, dell'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché degli articoli 6 e 8 della legge 14 novembre 1983, n. 638, stabilendo la ripetibilità o meno dell'indebito a seconda del reddito imponibile IRPEF conseguito dai pensionati nell'anno 1995, salvo i casi di dolo.

Il recupero non si estende agli eredi del pensionato.

A norma della stessa legge il recupero deve essere effettuato direttamente sulla pensione nei limiti del quinto della pensione stessa. Il residuo indebito deve essere recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di 24 mesi. Tale limite può essere superato per garantire che la trattenuta non sia superiore al quinto della pensione. Per i recuperi in parola non trova applicazione la disposizione dell'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che fa salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 1691 del 12 dicembre 1996/24 febbraio 1997 ha affermato il principio secondo cui il riconoscimento del trattamento minimo sulle pensioni costituisce un diritto autonomo diverso

dal diritto a pensione, con propri presupposti e requisiti.

Il diritto all'integrazione al minimo, al pari del diritto a pensione, è un diritto imprescrittibile e non soggetto a decadenza.

La prescrizione e la decadenza possono riguardare i singoli ratei.

In applicazione dei principi enunciati nella sentenza n. 1691, i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria fissati dall'articolo 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, come interpretato dall'articolo 6 della legge 1° giugno 1991, n. 166, e dall'articolo 4 della legge 11 novembre 1992, n. 438, vanno computati dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di diniego adottato sulla domanda di integrazione al minimo e non dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di liquidazione della pensione non integrata. Nel caso che l'integrazione al minimo, dapprima concessa, sia stata successivamente revocata, i termini di decadenza decorrono dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.

Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli esercenti
attività commerciali

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio di previsione dell'anno 1998 della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali si riassume in:

- 9.110 mld. di ENTRATE;
- 8.291 mld. di USCITE;
- 819 mld. di AVANZO ECONOMICO;
- 16.663 mld. di AVANZO PATRIMONIALE.

I valori di sintesi appena indicati conseguono a valutazioni previsionali delle varie poste di bilancio effettuate sulla base del quadro normativo di riferimento, di cui in appendice si riporta l'evoluzione, e di indicazioni sulle tendenze dei fenomeni macro economici che verosimilmente influenzeranno l'attività della Gestione nel corso dell'esercizio 1998.

Prima di procedere all'illustrazione delle poste più significative del bilancio, nella tabella che segue, si riportano, in forma aggregata, i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite previste per il 1998 raffrontati con i corrispondenti risultati ipotizzati per il 1997 - previsioni originarie ed aggiornate - ed accertati per il 1996;
- alla situazione patrimoniale accertata per il 1996 e presunta per il 1997 e 1998.

Ai fini di una corretta lettura, comparazione e valutazione degli andamenti temporali degli aggregati delle entrate e delle uscite, si evidenzia l'opportunità, per l'anno 1997, di fare riferimento alle previsioni aggiornate, attesi i rilevanti mutamenti intervenuti nel "QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO" e nel "QUADRO MACRO-ECONOMICO" rispetto agli elementi ipotizzati per l'elaborazione delle previsioni originarie.

In particolare, si richiama l'attenzione sulle innovazioni introdotte dall'art. 2, comma 43 della legge n. 549/1995, in merito alla istituzione, a decorrere dal 1996, del "Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale" per il quale è stata prevista un'apposita contabilità separata.

Le valutazioni previsionali relative al Fondo in parola sono state evidenziate in appositi allegati contraddistinti dalle lettere A, per lo Stato patrimoniale e B, per il Conto economico.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVENTIVO 1997		PREVENTIVO 1998
		originario	aggiornato	
	(in miliardi di lire)			
PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale.....	13.652	15.606	14.650	15.844
ENTRATE:				
Contributi a carico degli iscritti.....	7.709	7.689	7.975	8.141
Contributi previsti dall'art.20,L.724/1994.	16	0	124	0
Quote di partecipazione degli iscritti.....	35	49	57	57
Redditi e proventi patrimoniali.....	617	254	475	491
Poste correttive e compensative di uscite..	126	169	139	154
Entrate non classificabili in altre voci...	261	286	287	266
Trasferimenti dalla GIAS.....	...	...	...	...
Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS..	...	0	0	0
Canone d'uso netto immobili strumentali....	1	1	1	1
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	1	...	0	...
Prelievi da accantonamenti e fondi.....	179	0	0	0
TOTALE DELLE ENTRATE.....	8.945	8.448	9.058	9.110
USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	5.999	6.928	6.909	7.619
Trasferimenti passivi.....	35	39	111	41
Spese di amministrazione.....	205	206	212	214
Oneri finanziari.....	16	9	13	10
Poste correttive e compensative di entrate.	257	25	200	203
Uscite non classificabili in altre voci....	1	2	2	1
Trasferimenti ad altre Gestioni dell'INPS..	17	...	46	...
Accantonamenti oneri presunti di competenza	1	2	1	1
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	228	0	0	0
Svalutazioni e deprezzamenti.....	1.188	172	370	202
TOTALE DELLE USCITE.....	7.947	7.383	7.864	8.291
RISULTATO DI ESERCIZIO:				
Avanzo di esercizio.....	998	1.065	1.194	819
PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale.....	14.650	16.671	15.844	16.663

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI - Sono stati valutati in 8.141 miliardi, con un incremento del 2,08 per cento rispetto al gettito contributivo ordinario dell'esercizio precedente.

La valutazione è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- numero di iscritti all'epoca delle valutazioni previsionali, 1.720.000 unità;
- monte redditi d'impresa previsto per l'anno di riferimento dei contributi, con i temperamenti derivanti dai limiti reddituali imponibili minimo e massimo previsti, rispettivamente, nelle misure di lire 22.024.000 e di lire 106.982.000;
- aliquota di prelievo vigente, pari al 15,39 per cento con la riduzione di 3 punti percentuali prevista per i collaboratori di età non superiore a 21 anni e l'aumento di un punto percentuale da applicarsi alla quota di reddito eccedente la fascia di retribuzione pensionabile, alla quale si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione, in vigore per i lavoratori dipendenti.

Il gettito contributivo nel suo complesso, analizzato nell'allegato n. 5, risulta comprensivo dei contributi di maternità di cui alla legge n. 546/1987 che ammontano a 36 miliardi e dei contributi dovuti ai sensi dell'art.2, comma 43 della legge n. 549/1995 di pertinenza del Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale, quantificati in 37 miliardi.

Nello stesso allegato è stato evidenziato, altresì, l'importo di 52 miliardi, che si prevede di accertare nei confronti dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che operano in veste di agenti o mandatari (promotori finanziari), i quali, a norma dell'art. 1, comma 196, della legge n. 662/1996, sono iscritti alla Gestione con decorrenza 1° gennaio 1997.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI - Ammontano nel complesso a 57 miliardi e attengono:

- per 35 miliardi ai contributi volontari, determinati secondo le norme sancite dalla legge n. 233/1990 che prevedono l'applicazione delle aliquote percentuali vigenti per la contribuzione obbligatoria al reddito medio imponibile, ricavato dalla media dei redditi rispetto ai quali è stata versata la contribuzione obbligatoria negli ultimi tre anni precedenti la data di cessazione dell'attività lavorativa;
- per 22 miliardi ai proventi per divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Previsti per 491 miliardi, sono rappresentati dagli interessi attivi relativi alle disponibilità della Gestione utilizzate dall'INPS per anticipazioni alle Gestioni deficitarie remunerate al saggio corrispondente al tasso di rendimento dei titoli pubblici previsto nella misura del 4,9 per cento, come si rileva dalla Deliberazione del C.A. n. 1367 del 14 ottobre 1997.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE - Previste in 154 miliardi, attengono, quasi interamente, ai recuperi di prestazioni dovuti ad erogazioni divenute indebite a seguito di liquidazione di altro trattamento pensionistico o di riliquidazione di quello esistente.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Valutate complessivamente in 266 miliardi, riguardano quasi totalmente le somme aggiuntive per ritardato versamento dei contributi.

SPESE PER PRESTAZIONI - Ammontano, complessivamente, a 7.619 miliardi e sono costituite quasi totalmente da rate di pensione il cui ammontare (7.516 miliardi) risente degli effetti dell'articolo 37 della legge n. 88/1989, in base al quale vengono posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali gli oneri pensionistici ritenuti non previdenziali.

L'ammontare di tali oneri risulta tuttavia condizionato dal concorso dello Stato agli oneri della predetta Gestione assistenziale annualmente fissato con la legge finanziaria.

Nelle more della definizione della legge finanziaria, per l'anno 1998, l'importo che la Gestione Commercianti pone a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ammonta a 1.410 miliardi; esso risulta analizzato, per tipo di intervento, nell'ambito dell'allegato n. 8, ove si può rilevare, tra l'altro, l'ammontare destinato alla copertura di quota parte di ciascuna mensilità di pensione quantificato in 1.218 miliardi.

L'onere pensionistico previsto, che tiene conto degli effetti connessi alle varie modifiche introdotte con il provvedimento di riforma del sistema pensionistico, analizzato in appendice, presenta un incremento rispetto all'esercizio precedente di 688 miliardi dovuto, in parte all'aumento del numero delle pensioni, che passano da 940.000 (al 31.12.1997) a 970.300 (al 31.12.1998), e in parte all'aumento a titolo di perequazione automatica determinato sulla base dell'adeguamento al costo della vita, con cadenza annuale, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, previsto nella misura dell'1,8 per cento.

Fra le spese per prestazioni risultano inoltre previsti gli oneri per assegni per l'assistenza personale ai pensionati inabili di cui all'art. 5 della legge n. 222/1984 (1 miliardo), l'onere per l'indennità di maternità alle lavoratrici della categoria ai sensi della legge n. 546/1987 (59 miliardi), l'onere relativo all'indennizzo da erogare a cura del Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale (42 miliardi) e l'onere per la prevenzione e cura dell'invalidità, per la parte a carico dell'INPS, ai sensi dell'art. 8 ter della legge n. 331/1981 e successive modificazioni (1 miliardo).

Per una valutazione dell'andamento degli oneri pensionistici degli ultimi due esercizi, si riportano, di seguito, il numero, l'importo annuo e l'importo medio delle pensioni che si presumono vigenti alla fine degli anni 1997 e 1998.